

DEC. 2056/2015



Doc. 1)

Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Milano

Dott. Mariolina PANASITI

ORDINANZA

Al sensi degli artt. 684 c.p. come interpretato con la sentenza 31 maggio 1990 n. 274 della Corte Costituzionale in relazione all'art. 147 c. I n. 1 c.p.

nei confronti del condannato

PALAU GIOVANNETTI Pietro Mauro

Nato a Milano il 9.11.1952

Esaminata la istanza di rinvio della esecuzione della pena avanzata dal predetto e dal suo difensore ai sensi dell'art. 147 c. I n. 1 c.p., avendo presentato domanda di grazia;

Esaminato il certificato di stato di esecuzione datato 2.1.2015 n. 1398/2014 SIEP riferito alla pena comminata al condannato con sentenza C.A. Milano in data 25.5.2010, di riforma della sent. Trib. Milano in data 24.5.2000, irrevocabile il 22.10.2014;

Precisato che trattasi di condannato libero che ha avanzato domanda di grazia, presentata innanzi al Ministro della Giustizia, ai sensi del co. 1° dell'art. 681 c.p.p.:

Preso atto che il disposto di cui all'art. 147 co. 2° prescrive che il differimento della pena nei casi di presentazione della domanda di grazia può avere la consistenza massima di mesi sei a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile;

Precisato che si è avuta la necessità di acquisire la documentazione, soprattutto dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, al fine di verificare le ragioni per le quali precedente affidamento in prova al servizio sociale al quale il condannato era stato ammesso, è stato revocato: dalla documentazione acquisita è emerso che la revoca era pervenuta con provvedimento in data 15.1.2013 rispetto ad ordinanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 O.P. in data 11.10.2011, per mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione delle prescrizioni, e che con successiva ordinanza in data 19.3.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la sospensione della ordinanza di revoca datata 15.1.2013;

Considerato pertanto che allo stato la situazione che ha determinato la revoca dell'affidamento non risulta univocamente descrivibile in termini di violazione delle prescrizioni imposte, e, quindi, che da tale elemento non possono ricavarsi elementi prognostici negativi in ordine alla futura ammissione del condannato alla grazia;

Rilevato che i fatti ai quali il condannato ha ancorato la domanda di grazia sono assai risalenti nel tempo, ma che anche i fatti giudicati sono risalenti;

Ritenuto che le valutazioni in ordine alla concedibilità della grazia sono rimesse al Ministro della Giustizia oltre che al Presidente della Repubblica, e che in questa fase va valutata la astratta possibilità del condannato di accesso alla grazia sotto il profilo della non manifesta infondatezza dell'istanza, anche alla stregua di quanto precisato da Cass. Pen., Sez. I., n. 26862 del 01/07/2010, in Ced. Cass., 247736, a mente della quale "ai fini del differimento dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di grazia, la prognosi in ordine alla possibilità di concessione del beneficio, che è rimessa al tribunale di sorveglianza qualunque sia la durata della pena da espiare, non può che riguardare il "fumus" di non manifesta infondatezza dell'istanza, limitato alla corrispondenza fattuale degli argomenti dell'istante con i dati in relazione ai quali si svolge la relativa istruttoria".

Ritenuto che gli elementi come rappresentati non consentono di ravvisare una eventuale "manifesta infondatezza della istanza", per quant'altro poi il giudizio essendo rimesso agli Organi competenti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 684 c.p. come interpretato con la sentenza 31 maggio 1990 n. 274 della Corte Costituzionale in relazione all'art. 147 c. I n. 1 c.p.

MP



Dispone in via provvisoria ed urgente

Il differimento della esecuzione della pena di cui alla sentenza C.A. Milano in data 25.5.2010, di riforma della sent. Trib. Milano in data 24.5.2000, irrevocabile il 22.10.2014, comminata nei confronti di PALAU GIOVANNETTI Pietro Mauro, per mesi sei a decorrere dal 22.10.2014.

Manda alla Cancelleria per esecuzione del presente provvedimento e per la immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede.

Alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Milano, lì 5.2.2015

Il Magistrate di Sorveglianza
Dott. Mariolina PANASITI

